

ORDINA

Articolo 1

Nell'area di mare "**A2 – SOTTOZONA 2**" (compresa tra i punti N – G – F – L) di cui al rende noto e riportata nello stralcio planimetrico, allegato alla presente ordinanza, è:

1. Permanentemente interdetto l'ancoraggio e l'esercizio della pesca a causa della presenza sul fondo marino di ordigni esplosivi;
2. Interdetta la navigazione ed ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare nei giorni e negli orari in precedenza citati, a causa dell'effettuazione di esercitazioni di tiro del Poligono E.I. di Foce Reno.

Articolo 2

Nell'area di mare "**B2**" (compresa tra i punti O – A – G – N) di cui al rende noto e riportata nello stralcio planimetrico, allegato alla presente ordinanza, è:

1. Interdetto l'esercizio della pesca, la navigazione ed ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare nei giorni e negli orari in precedenza citati, a causa dell'effettuazione di esercitazioni di tiro del Poligono E.I. di Foce Reno.

Articolo 3

Nell'area di mare "**A2 – SOTTOZONA 1**" (compresa tra i punti L – M – N) di cui al rende noto e riportata nello stralcio planimetrico, allegato alla presente ordinanza, è:

1. Sempre consentita la navigazione;
2. Permanentemente interdetto l'ancoraggio e l'esercizio della pesca a causa della presenza sul fondo marino di ordigni esplosivi.

Articolo 4

Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, durante l'esercitazione, la zona ECHO 346 dovrà essere costantemente tenuta sotto la vigilanza, così da poter tempestivamente interrompere le esercitazioni in caso di presenza di imbarcazioni non autorizzate all'interno della zona e comunque in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario.

Articolo 5

Al termine di ogni esercitazione la zona demaniale dovrà essere rastrellata per recupero di eventuali proiettili o altro materiale pericoloso.

Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose.

Articolo 7

Ai fini della sicurezza, la vigilanza a terra e a mare del poligono è affidata al Comando Militare Esercito – Emilia Romagna.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov./porto-garibaldi.it, nonché l'opportuna diffusione a livello locale.

Porto Garibaldi, 06 Aprile 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

Publicata in data 06.04.2018 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, consultabile alla pagina web www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 09/2018 DEL 06.04.2018



ZONA A 2

SOTTOZONA 1	SOTTOZONA 2
L) Lat. 44°39'00" N – Long. 012°15'00" E	N) Lat. 44°40'39" N – Long. 012°22'00" E
M) Lat. 44°43'00" N – Long. 012°22'00" E	G) Lat. 44°38'24" N – Long. 012°22'00" E
N) Lat. 44°40'39" N – Long. 012°22'00" E	F) Lat. 44°37'51" N – Long. 012°16'26" E
///	L) Lat. 44°39'00" N – Long. 012°15'00" E

ZONA B 2

O) Lat. 44°43'00" N – Long. 012°32'00" E
A) Lat. 44°39'24" N – Long. 012°32'00" E
G) Lat. 44°38'24" N – Long. 012°22'00" E
N) Lat. 44°40'39" N – Long. 012°22'00" E